

CASSE PRIVATE: CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO

VECCHIAIA	ANZIANITA'
AVVOCATI	
Il pensionato può continuare nell'esercizio della professione. In questo caso continua con i normali versamenti e avrà diritto ai supplementi di pensione.	La pensione di anzianità è incompatibile con l'iscrizione all'Albo. Quindi il pensionato della cassa forense non può continuare a fare l'avvocato. Ma un'altra attività è possibile, e in questo caso non sono previsti tagli alla pensione.
CONSULENTI DEL LAVORO	
Il pensionato di vecchiaia può continuare l'esercizio della professione e avrà così diritto al supplemento.	Il pensionato di anzianità deve cancellarsi dall'Albo professionale. Non può esercitare attività di lavoro dipendente.
DOTTORI COMMERCIALISTI	
Al titolare di pensione di vecchiaia è consentita la prosecuzione dell'attività professionale. Dovrà versare il contributo soggettivo, quello integrativo e quello di maternità. Avrà diritto a supplementi di pensione.	La pensione di anzianità impone la cessazione dell'attività professionale e la cancellazione dall'Albo. E' incompatibile con qualsiasi attività di lavoro dipendente e con qualunque iscrizione ad Albi o elenchi.
GEOMETRI	
Il pensionato di vecchiaia può continuare a produrre redditi senza tagli. Avrà diritto al supplemento di pensione.	La pensione di anzianità è incompatibile con iscrizione ad Albi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo.
GIORNALISTI	
La pensione di vecchiaia non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente e autonomo nella misura del 50% della quota che eccede il minimo Inps e fino a concorrenza dei redditi. In pratica il taglio è pari alla metà della quota di pensione che supera le 738.900 lire mensili. La trattenuta non può superare l'importo della retribuzione percepita.	Le pensioni di anzianità non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente. Sono cumulabili al 50% della quota eccedente il trattamento minimo Inps con i redditi da lavoro autonomo. La pensione di anzianità viene equiparata a quella di vecchiaia al compimento dell'età anagrafica prevista per quest'ultima.
INGEGNERI E ARCHITETTI	
La pensione di vecchiaia è interamente cumulabile con i redditi derivanti dalla prosecuzione dell'attività professionale. I contributi in questo caso, sono utili per il calcolo degli adeguamenti biennali. Per i redditi da lavoro dipendente è invece necessaria la cancellazione dalla Cassa.	La pensione di anzianità è espressamente incompatibile con l'esercizio dell'attività professionale e di altra attività di lavoro dipendente.

RAGIONIERI	
Il pensionato di vecchiaia può continuare a lavorare senza subire tagli. E' tenuti in questo caso, a versare il contributo soggettivo e integrativo e avrà diritto al supplemento di pensione.	Il pensionato di anzianità non può invece cumulare il trattamento previdenziale con i redditi da lavoro.
NOTAI	
Per il notaio in pensione non è prevista la possibilità di produrre redditi.	
MEDICI	
<p>Il medico in pensione può continuare a lavorare senza subire tagli al trattamento. Se ha più di 65 anni ha la facoltà di versare il 2% dei compensi percepiti. Se ha meno di 65 anni e oltre a quelli dell'attività principale produce anche redditi da professione deve versare il 12,50%; ma se nel 1996 ha chiesto la contribuzione, allora versa il 2%.</p> <p>In tutti i casi avrà diritto a una pensione complementare.</p>	
VETERINARI	
Il pensionato di vecchiaia può continuare a lavorare senza tagli al trattamento. Gli ulteriori versamenti attribuiscono al veterinario in pensione il diritto ad un supplemento.	Il pensionato di anzianità ha invece dei limiti. Deve infatti cancellarsi dall'Albo: il trattamento pensionistico è incompatibile con l'iscrizione a qualunque Albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

Come abbiamo visto nella Tabella, le regole sul cumulo tra la pensione e i redditi da lavoro sono in ordine sparso nella Casse di previdenza dei liberi professionisti.

Ma con una linea guida comune e una nuova certezza. La linea comune è che, in generale, gli ex professionisti pensionati di vecchiaia possono continuare nell'esercizio della professione, mentre quelli di anzianità, no.

La certezza, invece, è che a nessuna della Casse privatizzate si applicano le norme introdotte dall'ultima Legge Finanziaria: lo ha precisato il Ministero del Lavoro in risposta a due quesiti fatti dall'Inpgi (giornalisti) e dall'Enpacl (consulenti del lavoro).

Sono così i singoli regolamenti a decidere il destino del professionista pensionato che intende continuare a percepire un reddito da lavoro autonomo o dipendente.